

Cassazione – ordinanza n. 21296 - 13 settembre 2017

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte ha ad oggetto il comportamento persecutorio di un marito nei confronti della moglie, rientrante nel cosiddetto “mobbing familiare”, quale causa della intollerabilità della convivenza. A causa dei comportamenti vessatori da parte del marito ripetuti nel tempo, la donna era stata costretta ad abbandonare la casa familiare e ad avviare la separazione.

L’allontanamento della moglie dalla casa familiare non poteva essere contestato alla stessa come contributivo alla crisi coniugale, in quanto questa doveva ritenersi già in corso. La Corte di Cassazione, ha motivato la propria decisione, osservando che “il giudice d’Appello ha esaurientemente argomentato in ordine alla condotta colpevole e alla sua efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, nonché alla consumazione nel tempo della predetta condotta, ritenuta infine la causa dell’allontanamento della donna dal domicilio coniugale”